

CITTÀ DI SUSA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI “PRONTO INTERVENTO”

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 23 aprile 2004.
Modificato con Deliberazione C.C. n. 49/2005.
Modificato con Deliberazione **n. /2023.**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI "PRONTO INTERVENTO"

Art.1

La Città di Susa individua sul territorio degli appartamenti di proprietà comunale da utilizzare per "Pronto Intervento" nelle emergenze abitative di cittadini residenti.

Dette sistemazioni abitative hanno carattere di precarietà e transitorietà e non realizzano in alcun modo un contratto di locazione.

Il ricorso agli alloggi di pronto intervento di norma avviene quando non sia possibile avvalersi delle riserve riconosciute al Comune secondo le procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art.2

I requisiti che devono essere posseduti per l'assegnazione in uso di un alloggio di "Pronto Intervento" sono:

- 1) la residenza in Susa, anche fittizia (senza fissa dimora);
- 2) trovarsi in situazione di concreta ed attuale mancanza di una qualunque sistemazione abitativa determinatasi a causa di una delle seguenti circostanze:
 - a) a seguito dell'esecuzione di uno sfratto o altro provvedimento giudiziario equivalente;
 - b) a seguito dell'esecuzione di ordinanze di sgombero di locali dichiarati inabitabili in situazioni che comportino rischio per l'incolumità o la salute pubblica.

Tale requisito non è richiesto per le persone senza fissa dimora;

- 3) particolari e gravi condizioni di disagio economico/famigliare/sociale.

I suddetti requisiti devono essere verificati dal competente Ufficio socio – assistenziale comunale sulla base di una Relazione redatta dal Consorzio socioassistenziale.

Art. 3

L'assegnazione è disposta dalla Giunta comunale con deliberazione motivata, vista la Relazione redatta dal Consorzio socioassistenziale accompagnata da un progetto di interventi di sostegno al nucleo familiare concordato con il Comune. La durata dell'assegnazione è fissata nel relativo provvedimento e non potrà superare un anno. Allo scadere del provvedimento di assegnazione la Giunta comunale può, con apposita delibera, rinnovare di anno in anno l'assegnazione sulla base di una Relazione del Consorzio socioassistenziale competente che attesti il permanere della situazione di necessità dovuta al grave disagio economico/famigliare/sociale. Al termine del periodo di assegnazione, l'assegnatario dovrà restituire quanto affidatogli in buono stato di manutenzione (art. 1575 del Cod. Civile) e lasciare immediatamente l'alloggio.

Art.4

Gli assegnatari degli alloggi di "Pronto Intervento" debbono:

- a) servirsi dei beni comuni con la diligenza del "buon padre di famiglia" e attenersi ai regolamenti municipali o di altre competenti autorità per quanto non sia contenuto nel presente Regolamento;
- b) curare la più scrupolosa pulizia non solo del rispettivo alloggio ma anche dei locali e spazi di uso comune e in generale osservare le regole previste dai Regolamenti condominiali;
- c) astenersi da intrattenimenti troppo rumorosi o che possano recare disturbo o molesti.

Art. 5

I residenti per l'uso dell'alloggio dovranno versare mensilmente al Comune un canone di concessione, determinato dalla Giunta nel provvedimento di assegnazione. Il canone base è stabilito in misura pari a quanto stabilito dalla legge in materia di equo canone.

Periodi di occupazione uguali o superiori a gg.15 comporteranno il pagamento dell'intera mensilità. Il canone base come sopra determinato può venire ridotto o escluso qualora l'assegnatario, in base alla verifica della situazione economica equivalente (ISEE) si trovi in una delle fasce riportate nell'allegato prospetto A.

Per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare si fa riferimento al Regolamento in materia approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 24/09/2002.

Art.6

L'assegnazione dell'alloggio è strettamente personale, talché è fatto assoluto divieto per gli occupanti di cedere, anche provvisoriamente, il proprio alloggio; è fatto altresì divieto di pernottare permanentemente alle persone non comprese nel nucleo familiare.

Art.7

Il Comune si riserva di procedere con proprio personale, quando lo ritenga opportuno, previo avviso, ad ispezione negli alloggi per assicurarsi circa la buona tenuta di essi e l'osservanza degli obblighi regolamentari da parte dei cittadini ospitati.

Art.8

Il Comune non garantisce per danni derivanti da umidità, rotture o manomissioni per furti, come pure per l'eventuale scarsità o mancanza di acqua potabile, gas ed energia elettrica. In ogni caso le utenze per i servizi dovranno essere intestate agli assegnatari.

Art.9

Ogni comportamento difforme dalle regole di una civile convivenza nonché il cattivo uso e il danneggiamento dell'alloggio assegnato possono comportare la revoca immediata.

L'inosservanza delle regole sopra riportate darà facoltà all'Amministrazione di disdire, senza possibilità di appello alcuno, il rapporto di assegnazione.

Qualora sia possibile per l'assegnatario disporre di una sistemazione abitativa definitiva, si perde il diritto all'uso dell'alloggio.

L'assegnatario non avente più diritto al proprio alloggio dovrà, nell'arco di 15 giorni, lasciare l'alloggio.

TABELLA A - DETERMINAZIONE DEL CANONE

FASCIA ISEE	IMPORTO CANONE
ISEE INFERIORE/UGUALE A € 3.500,00	€ ZERO
ISEE Fino A € 7.000,00	50% CANONE
ISEE Oltre € 7.000,00	CANONE(come determinato dalla Giunta)